

TORNATA DEL 28 APRILE

L'opposizione che fa l'onorevole Ara a questa seconda parte della legge è la miglior risposta di quello che io ho risposto alla sua opposizione alla prima parte. Di fatti, questa nuova opposizione prova che il fatto, a cui questa legge s'applica, è affatto nuovo nel suo complesso per l'onorevole Ara; se così non fosse, non gli verrebbero in mente obiezioni che nessuno penserebbe tra quelli a' quali il fatto è presente; oggi c'è già una procedura in parte diversa dalla procedura comune; per risolvere queste relazioni così complicate in quelle provincie, noi non facciamo che modificarle in parte affinché riesca meglio al suo fine.

Si tratta di cose, che nelle altre parti d'Italia son già risolte da un pezzo. È un resto di vecchiume a cui bisogna dare della scure e del mazzirolo; altrimenti non ci si riesce. Per ciò tutto il concetto di questa legge sta nel creare delle necessità per cui questo fatto che è in disaccordo colla civiltà del paese debba scomparire, e nel creare una procedura apposita, perchè non ne nascano nuove difficoltà, mentre si procura di farle scomparire. Quindi tutto il concetto della legge nasce da questo bisogno. Se l'onorevole Ara è così restio a comprendere la procedura di questa legge, egli è per una ragione naturale, perchè non sente questo bisogno. Veda quindi la necessità di leggi speciali.

ARA. Non possiamo certamente andar d'accordo l'onorevole Bonghi ed io, perchè partiamo da un diverso punto di vista.

L'onorevole Bonghi dice trattarsi qui di fatto speciale alla provincia di Otranto; io invece ho sostenuto e sostengo che questi non sono fatti speciali a quella provincia, sebbene abbia aderito di non far opposizione a questa legge per non togliere un beneficio alla provincia suddetta. Ma dal momento ch'io ho questa convinzione che questi non sono fatti speciali alla provincia d'Otranto, io combatto non già la legge in sè stessa, ma certi principii, i quali sarebbero poi anche applicati agli altri fatti cui io accennava.

Io potrei bene ammettere che si stabilisse una specie di tribunale per conoscere specialmente cotesto fatto. Nello stesso modo abbiamo, per esempio, nel Vercellese il tribunale degli arbitri per la materia delle acque.

Io potrei dunque ammettere un tribunale tecnico, ma non credo possa ammettersi dalla Camera che si faccia una deroga alla giurisdizione ordinaria, attribuendo ad un tribunale di circondario esclusivamente la cognizione delle legge attuale, e che non solamente si attribuisca questa giurisdizione speciale a un tribunale di circondario, ma, come diceva l'onorevole ministro di grazia e giustizia, si vada sino a togliere l'appello.

Questo io non lo ammetto. Se si vogliono le cose spedite, si facciano, si adotti un procedimento anche più spedito del sommario, ma non si venga a creare un tribunale eccezionale. Noi, che sempre abbiamo combattuto i tribunali eccezionali di qualunque natura, questo non lo possiamo ammettere.

Io non faccio opposizione alla legge, ma credo che

ciò che si può fare di meglio è di rientrare nel diritto comune.

Nè mi muove l'obiezione dell'onorevole Brunetti, che, secondo il diritto comune, dai tribunali napoletani non si fosse potuto mai dare esecuzione alla legge, perchè i giudizi erano eterni. Ciò che prima succedeva non può, non deve succedere ora che si è adottato per le cause civili un procedimento uguale per tutto il regno, ora che vi è mezzo, non in via sommaria, ma ad udienza fissa, di definire le questioni, non possono più succedere gl'inconvenienti accennati dall'onorevole Brunetti; dimodochè credo di dover continuare nella opposizione di massima che ho fatto.

PRESIDENTE. Domando se la proposta Ara è appoggiata.

(Non è appoggiata).

Leggo l'articolo 7:

« La parte più diligente farà intimare all'altra con atto di usciere la liquidazione fatta secondo le norme degli articoli 3 e 4.

« Qualora entro il termine perentorio di un mese la parte a cui fu fatta l'intimazione non vi faccia opposizione, la liquidazione si avrà per accettata.

« Nel caso di opposizione la questione sarà deferita al tribunale del circondario dove son siti i fondi gravati, osservate le forme del procedimento sommario. (È approvato).

« Art. 8. Il tribunale con una sola sentenza dovrà:

« 1° Nominare un esperto affinché proceda alla liquidazione *in danaro della medesima*, e nel caso di esistenza di più debitori, alla ripartizione proporzionale fra ciascuno di essi della somma liquidata in proporzione della rendita catastale delle rispettive predi;

« 2° Fissare il termine, che dovrà essere sempre il più breve possibile, entro il quale debba il suddetto esperto dar compimento alle sue operazioni;

« 3° Nominare tre arbitri, coll'incarico di pronunziare su tutte le controversie che potessero sorgere sul giudizio dello esperto, fissando del pari il termine entro il quale debbano i medesimi presentare la loro decisione nella cancelleria del tribunale.»

TREZZI. In quest'articolo è d'uopo fare una correzione. Dove sta scritto *Affinchè proceda alla liquidazione in danaro della medesima*, invece di *della medesima* bisogna dire *della prestazione*, giacchè questa parola non c'è precedentemente.

PRESIDENTE. Sta bene; allora invece di *della medesima* diremo *della prestazione*.

Pongo ai voti quest'articolo così modificato.

(È approvato).

« Art. 9. Qualora la valutazione dell'ammontare della prestazione debba a termini dell'ultimo comma dell'articolo 4 aver luogo per solo giudizio di esperti, il tribunale invece di addivenire alla nomina di un solo di essi, come nel n. 1 dell'articolo 7, dovrà nominarne tre, fermo nel resto il disposto dello stesso articolo. »

SICCOLI. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Riguarda quest'articolo?